

06/12/2016/Dip. Agr. Amb. e Alim. /133



**CONVENZIONE AZIENDALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)**

TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla via de Sanctis, snc, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di delega del Rettore, Prof. Gianmaria Palmieri, con Decreto Rettorale n. 578 del 12 giugno 2014

E

Società Agricola Anidagri srl (denominazione dell'azienda e/o ente ospitante) con sede legale in Via LocalitàCasali 3
Città Borzonasca (GE) P.IVA (o, se mancante, C.F.)
01847020516 Codice ATECO 01.13.1
Settore merceologico Coltivazione di ortaggi e frutta tel.: 0185-1835737
pec: anidagri@registerpec.it rappresentata dal Presidente Teresa Cuzzolin nato a Pramaggiore (VE) il 03/08/2016

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

che l'azienda SocietàAgricola Anidagri srl ha n. 2 dipendenti a tempo indeterminato e quindi può ospitare n. _____ Tirocinante/i

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. _____ soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- > nominativo del tirocinante;
- > nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- > obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- > strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- > estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - > svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - > rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- > mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, ai sensi del D.lgs 196/2003;
- > rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio e di stage ed, in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Art.4

1. Nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto Ospitante, salvo comunque il diritto del Tirocinante di esserne riconosciuto come l'autore.

Art. 5

1. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 6

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati. Il recesso deve essere esercitato mediante raccomandata A.R.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n°131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. E' altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico dell'Azienda/Ente.

Art. 10

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare ad unico effetto.

Luogo e data

CAMPORASSO 06/12/2016

(firma per il soggetto promotore)

Il delegato

(prof. Giovanni Maddalena)



(Handwritten signature in blue ink)

(firma per il soggetto ospitante e relativo timbro ufficiale)

ANIDAGRI srl
Il Presidente
Teresa Cuzzolin

(Handwritten signature in black ink)